



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: “Polispecialistica BIOS s.r.l.” con sede legale nel comune di Crotona (KR), in Piazza Umberto I n. 41 e sedi operative nello stesso comune, in Piazza Umberto I n. 41 ed in via Panella n. 137, P. Iva 01314510791. Rinnovo dell’accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia Sieroimmunologia Ematologia e per le branche specialistiche di Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia-Immunologia, Medicina dello Sport e di Ecografia e mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo accreditamento per MOC.

Codice Proposta: 69526

N°. 132 DEL 24/03/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti
Dott. BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott. CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della Salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente *p.t.* della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 *bis*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO che “Polispecialistica BIOS srl”, con sede legale nel comune di Crotona (KR), in Piazza Umberto I n. 41 e sedi operative nello stesso comune, in Piazza Umberto I n. 41 ed in via Panella n. 137, P. Iva 01314510791, è stata accreditata, con DPGR n. 1/2011, come Laboratorio Generale di Base con Settori Specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e per le branche specialistiche di Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia- Immunologia, Medicina dello Sport, Ecografia e Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC);

CONSIDERATO che, l'art.11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni alla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda sanitaria competente;

PRESO ATTO CHE, con istanze acquisite al prot. n. 307958 e n. 308016 del 07/07/2021, il rappresentante legale della predetta struttura ha chiesto il rinnovo triennale come Laboratorio Generale di Base con Settori Specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e per le branche specialistiche di Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia- Immunologia, Medicina dello Sport, Ecografia e MOC;

DATO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare, all'esito dell'*iter* istruttorio, con note prot. n. 520102 e n. 520259 del 23/11/2022, ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante (“OTA”), competente ai sensi del DCA n.95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo del predetto accreditamento, dandone comunicazione alla parte istante in ossequio all'art. 7 e ss. della legge n. 241/90;

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, nella parte in cui dispone che *<il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Welfare e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del*

parere espresso dall'OTA stesso";

CONSIDERATO che:

- con pec del 15/04/2024, acquisita al prot. n. 267353 di pari data, è stato trasmesso il verbale di verifica finale delle visite effettuate in data 11/12/2023 e 18/03/2024 dall'OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;
- l'Organismo verificatore ha concluso dichiarando che *"La struttura sanitaria privata "Polispecialistica BIOS srl", con sede legale nel comune di Crotone (KR), in Piazza Umberto I n. 41 e sedi operative nello stesso comune, in Piazza Umberto I n. 41 ed in via Panella n. 137, P. Iva 01314510791 possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. n.24/2008 e DCA n. 81/2016 e s.m.i.) per il rinnovo dell'accreditamento come Laboratorio Generale di Base con Settori Specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e per le branche specialistiche di Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia- Immunologia, Medicina dello Sport, Ecografia, specificando, altresì, che "Non si è proceduto alle verifiche relative alle prestazioni MOC in quanto rientranti nella Brancha specialistica di Diagnostica per Immagine di I livello, attività questa ultima non ricompresa nell'accreditamento in essere della Polispecialistica BIOS Srl"*;
- con pec del 24/04/2024 il competente settore ha chiesto all'OTA chiarimenti sul parere espresso in ordine all'erogazione di prestazioni MOC;
- con pec del 08/05/2024, acquisita al prot. n. 313365 di pari data, l'OTA ha specificato che *"dalla documentazione pervenuta dalla struttura Polispecialistica BIOS Srl, ed in particolar modo dall'esame del manuale di Qualità si evidenzia che le prestazioni erogate sono quelle indicate nella Sezione 1 e Sez. 4 (Allegato A) e che non fanno alcun riferimento alle prestazioni MOC"*; *"non di meno dall'esame degli spazi dedicati agli Ambulatori si evince chiaramente l'utilizzo per le attività oggetto di rinnovo di accreditamento con esclusione sempre di quelle MOC (Allegato B); "Infine, dall'esame dell'elenco delle attrezzature specifiche in uso non compare alcuna indicazione di utilizzo di apparecchiature per MOC (Allegato C);*
- con nota prot. n. 351087 del 27/05/2024 lo scrivente settore ha comunicato alla società "Polispecialistica BIOS Srl" i motivi ostativi, ex art. 10 bis della L. 241/90, al rinnovo dell'accreditamento per MOC, non sussistendone i presupposti, né le condizioni per l'accoglimento della istanza;
- con nota prot. n. 389999 del 12/06/2024, la struttura sanitaria privata denominata "Polispecialistica BIOS Srl", ha presentato una Memoria Partecipativa, ex art. 10 bis L. 241/90;
- con pec del 13/06/2024 il competente settore ha trasmesso all'OTA la Memoria Partecipativa di Polispecialistica BIOS srl, chiedendo, altresì, di riverificare, la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accreditamento MOC;

PRESO ATTO:

- dell'ulteriore verbale di verifica finale dell'OTA, datato 19/06/2024, trasmesso allo scrivente settore in data 09/07/2024 ed acquisito al prot. n. 455029 del 10/07/2024, nel quale il gruppo Audit, ancora una volta, : *"per come già specificato nel verbale di verifica del 05/04/2024 e precisato nella nota del 06/05/2024, conferma, che la struttura Polispecialistica Bios Srl non è in possesso dei requisiti Strutturali, Tecnologici ed Organizzativi richiesti per l'erogazione di prestazioni di Diagnostica per Immagine di I livello ed in particolare di quelle collegate alla MOC, previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal DCA 81/2016 All. 2 e All. 10"*;
- della nota prot. n. 492603 del 26/07/2024 attraverso la quale, il competente settore ha confermato, ai sensi dell'-art. 10 bis L. 241/90, i motivi ostativi al rinnovo dell'accreditamento per MOC, non essendo presenti i requisiti previsti per l'accreditamento della normativa vigente, per come riportato dall'OTA nei verbali e nella pec del 08/05/2024, prot. n. 313365, precisando, altresì, che si sarebbe proceduto al rinnovo dell'accreditamento come Laboratorio Generale di base con Settori Specializzati di Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e per le branche specialistiche di Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia- Immunologia, Medicina dello Sport, Ecografia, prestazioni già accreditate con DPGR n. 1/2011;

PRECISATO CHE il rinnovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8 *quater*, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 32 del 15 febbraio 2017;

VISTI:

- l'art. 8-*quater* del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento,

accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;

- l’art. 14- bis, legge reg. n. 24/2008, per come introdotto dalla l. reg. 22/2022;
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante “Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell’intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n.11195/2019 recante “Manuale Operativo dell’Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell’intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione”;
- il DCA n.62 del 26/05/2022 recante “Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto “Manuale Operativo dell’OTA ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
- la legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che all’art. 15 ha modificato il comma 7 dell’art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;

VISTO il DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto "Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante “Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private".

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 “Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022 e l’art. 4, comma 7, lett. c) del Decreto Legge 27/12/2024, n. 202 che ha ulteriormente prorogato al 31/12/2025 il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

VISTO il DCA n. 28 del 05/02/2025 che, in ossequio al D.L. n. 202/2024, ha differito al 31/12/2025 i termini di cui al DCA n.326 del 28/10/2024 per l’adeguamento dell’ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

VISTA la richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n.159/2011, Prot. n. PR_KRUTG_Ingresso_0054958_20241120 relativa alla società “Polispecialistica BIOS srl”, con sede legale nel comune di Crotona (KR), in Piazza Umberto I n. 41, P. Iva 01314510791;

PRECISATO che è decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 per l’acquisizione della certificazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti l’autocertificazione, provvedendo alla eventuale revoca dell’accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

ATTESO che con nota prot. n. 509729 del 02/08/2024 il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale generale, penale del Rappresentante Legale della Società *de qua* alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, che ha dato riscontro inviando le relative certificazioni in data 12/09/2024, acquisite al prot. n. 572080 dalle quali non risultano cause ostative al rinnovo dell’accreditamento delle attività sanitarie di che trattasi;

VISTE ALTRESI’:

- le autocertificazioni antimafia relative al rappresentante legale e ai soci della società in esame, prot. n. 85718 del 10/02/2025, depositati in atti, nelle quali si attesta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs n.159/2011 e l’autocertificazione del Legale Rappresentante della

Struttura in esame relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione e soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot. 85718 del 10/02/2025;

VISTA la ricevuta di pagamento effettuato dalla Struttura sanitaria in questione, in data 29/04/2024 dell'importo di € 334,67, acquisita agli atti al prot. 300734 del 02/05/2024, quale tassa di concessione regionale per rinnovo accreditamento, depositata in atti, come Laboratorio Generale di base con Settori Specializzati di Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e per le branche specialistiche di Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia-Immunologia, Medicina dello Sport, Ecografia;

CONSIDERATO che la competenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i., della somma di € 334,67 sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di rinnovo accreditamento della struttura sanitaria, è del Settore "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Commissario *ad acta*, dott. Roberto Occhiuto;

DECRETA

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO dei verbali di verifica finale, redatti dall'Organismo Tecnicamente Accreditante, trasmessi con pec del 15/04/2024 e 08/05/2024, acquisiti al prot. n. 267353 del 15/04/2024 e n. 313365 del 08/05/2024, ove si attesta, in capo alla "Polispecialistica BIOS srl", con sede legale nel comune di Crotona (KR), in Piazza Umberto I n. 41 e sedi operative nello stesso comune, in Piazza Umberto I n. 41 ed in via Panella n. 137, P. Iva 01314510791, il possesso dei requisiti come Laboratorio Generale di Base con Settori Specializzati di Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e per le branche specialistiche di Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia- Immunologia, Medicina dello Sport, Ecografia ed il mancato possesso dei requisiti Strutturali, Tecnologici ed Organizzativi richiesti per l'erogazione di prestazioni di MOC, previsti dalla L.R. n. 24/2008 e dal DCA 81/2016 All. 2 e All. 10;

DI ACCOGLIERE le istanze di rinnovo accreditamento limitatamente a Laboratorio Generale di Base con Settori Specializzati di Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e per le branche specialistiche di Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia- Immunologia, Medicina dello Sport ed Ecografia, presentata dal Legale Rappresentante della struttura sanitaria privata "Polispecialistica BIOS srl", con sede legale nel comune di Crotona (KR), in Piazza Umberto I n. 41 e sede operativa nello stesso comune, in via Panella n. 137, P. Iva 01314510791, ed acquisite al protocollo n. 307958 e n. 308016 del 07/07/2021;

DI RINNOVARE, per tre anni dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento della struttura sanitaria privata denominata "Polispecialistica BIOS srl", con sede legale nel comune di Crotona (KR), in Piazza Umberto I n. 41 e sede operativa nello stesso comune, in via Panella n. 137, P. Iva 01314510791, come Laboratorio Generale di Base con Settori Specializzati di Chimica Clinica, Tossicologia, Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e per le branche specialistiche di Cardiologia, Endocrinologia, Allergologia- Immunologia, Medicina dello Sport, Ecografia;

DI NON ACCOGLIERE l'istanza di rinnovo accreditamento per le prestazioni di MOC per il mancato possesso dei requisiti di accreditamento, per come indicato dall'OTA nei verbali del 05/04/2024, acquisito al prot. n. 267353 del 15/04/2024 e del 06/05/2024, acquisito al prot. n. 313365 del 08/05/2024, e per l'effetto di dichiarare decaduto l'accreditamento per le prestazioni di MOC della "Polispecialistica BIOS srl", con sede legale nel comune di Crotona (KR), in Piazza Umberto I n. 41 e sede operativa nello stesso comune, in via Panella n. 137, P. Iva 01314510791;

DI STABILIRE CHE:

-il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n.24/2008;

-ai fini del rinnovo dell'accreditamento si è tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta.

Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Salute e *Welfare* ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'*iter* per la sospensione dell'accreditamento;

-l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)

-che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-*quater* del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI FARE SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e *Welfare*, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze;
- Settore "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Settore Assistenza Ospedaliera e Sistemi Alternativi al Ricovero;

- Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

DI PRECISARE che la necessità di non arrecare pregiudizio alla struttura integra l'urgenza di cui all'art. 3 comma 3 dell'Accordo del 17 dicembre 2009;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e *Welfare* per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.)

ROSALBA BARONE

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed
accreditamenti*

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)